



COMUNE DI FANO

Settore 7° Servizi Educativi – Cultura e Turismo
Piazzale della Stazione, 7 - ' tel. 0721 887711 –

Capitolato Speciale e disciplinare di gara per l'espletamento della procedura di affidamento riguardante il prolungamento, in via sperimentale, dell'orario scolastico attraverso l'attivazione del servizio ludico ricreativo nei servizi alla prima infanzia e nelle scuole dell'infanzia comunali.

PERIODO dal 14 ottobre 2019 al 30 giugno 2020

CIG 7977753A08

INDICE

- ART. 1** OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2** MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
- ART. 3** GENERALITA'
- ART. 4** VALORE DELL'APPALTO
- ART. 5** DURATA DELL'APPALTO
- ART. 6** AUMENTO O RIDUZIONE DELL'APPALTO, ESTENSIONE TEMPORALE
- ART. 7** CORRISPETTIVO
- ART. 8** REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
- ART. 9** MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
- ART. 10** GARANZIA PROVVISORIA
- ART. 11** REFERENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI IN APPALTO
- ART. 12** PERSONALE UTILIZZATO E CONTINUITA' DEL SERVIZIO
- ART. 13** DIVIETO DI SUBAPPALTO
- ART. 14** RISPETTO DEL CONTRATTO DI LAVORO E SOCI VOLONTARI
- ART. 15** OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE
- ART. 16** PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 17** OBBLIGHI DELL'ENTE
- ART. 18** COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E VERIFICHE
- ART. 19** OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA
- ART. 20** COPERTURE ASSICURATIVE
- ART. 21** RESPONSABILITA'
- ART. 22** SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA QUALITA'
- ART. 23** SANZIONI
- ART. 24** PENALITA'
- ART. 25** CAUZIONE PROVVISORIA
- ART. 26** GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 27** SCIOPERI
- ART. 28** COSTITUZIONE IN MORA
- ART. 29** RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 30** NORME REGOLATRICI
- ART. 31** SPESE CONTRATTUALI
- ART. 32** TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 33** TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 34 MISURE ANTICORRUZIONE

ART. 35 ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI

ART. 36 CONTROVERSIE

ART. 37 ALLEGATI

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione del prolungamento dell'orario scolastico, in via sperimentale, attraverso l'attivazione di un Servizio Pomeridiano ludico ricreativo presso i Servizi alla prima Infanzia e le Scuole dell'Infanzia del Comune di Fano, secondo le modalità ed i contenuti del presente capitolato.

Il servizio integrativo, di interesse pubblico, rappresenta soprattutto un sostegno alla famiglia, nell'intento di trovare soluzioni attraverso proposte concrete, per conciliare i tempi di vita e quelli di lavoro.

Oltre a ciò, i servizi educativi integrativi offerti sono finalizzati a sostenere la crescita e lo sviluppo di ogni bambino al fine di esaltarne l'originalità psico-fisica, emotivo-affettiva e cognitiva, favorendone quindi il benessere e agendo in sinergia con tutte le altre esperienze educative.

A tal fine gli ambienti in cui il servizio si svolgerà sono quelli scolastici, dove ogni bambino trascorre la sua giornata fuori casa, fin dal mattino; il servizio si caratterizza per un'elevata funzione ludico-ricreativa.

Le attività rivolte ai bambini si configurano come importanti momenti aggregativi tra pari, che vedono la partecipazione attiva anche di bambini diversamente abili. Si svolgono attraverso momenti di gioco e laboratori atti a stimolare la creatività e la libera espressione.

ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Il servizio di Tempo Prolungato attivato presso le scuole infanzia e i servizi alla prima infanzia interessa una fascia oraria di due ore compresa tra le 16.00 e le 18.00 nella scuola infanzia, e tra le 16.30 e le 18.30 nei Nidi e tra le 14.00 e le 16.00 nei raccordi.

Il servizio sarà attivo dal 14 Ottobre 2019 al 30 Giugno 2020, in maniera sperimentale, e durante questo periodo si seguirà il calendario scolastico con le sospensioni in occasione della vacanze natalizie e pasquali, nonché le festività civili, **per un totale presumibile di gg. 169.**

Il servizio avrà caratteristiche di completa autonomia funzionale, pur nell'ambito di un raccordo e di una necessaria continuità con gli indirizzi e le metodologie adottate nell'orario ordinario di funzionamento. Poiché i gruppi dei bambini non corrispondono ai gruppi-sezione connessi all'orario ordinario di funzionamento dei servizi, è richiesta una particolare cura per promuovere la conoscenza reciproca e l'integrazione dei bambini.

I giorni e gli orari del Servizio per l'anno educativo 2019/2020 potranno subire delle variazioni in base agli orari stabiliti dalla Amministrazione Comunale.

Durante il periodo di funzionamento potranno essere accolti ulteriori iscritti, nel rispetto del rapporto numerico iscritti /educatore.

Di seguito un prospetto con le sedi, il numero degli iscritti e il numero necessario di educatori e bidelli per ogni plesso scolastico:

SCUOLE DELL'INFANZIA - SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA	UTENTI	INSEGNANTI EDUCATRICI	AUSILIARI
GALLIZI	20	1	1
BIMBI E BIMBE	6	1	1
QUADRIFOGLIO	8	1	1
TROTTOLA	15	1	1
ZIZZI - 0/6	20	3	1

MANFRINI	14	1	1
GAGGIA	12	1	1
RACCORDO PODERINO	7	1	1
LISOLACHENONCE'	6	1	1
NIDO ARCOBALENO	21	3	1
NIDO GAGGIA	12	2	1
NIDO ZEROTRE	11	2	1
		18	12

Per lo svolgimento dei servizi l'Aggiudicataria si impegna a:

- individuare un coordinatore responsabile del servizio, il cui compito, oltre che supervisionare il personale, garantirà la continuità delle figure educative nel corso dell'anno scolastico, i contatti con l'ufficio coordinamento del comune di Fano, i contatti con le famiglie in caso di necessità;
- fornire le prestazioni di cui al presente Capitolato garantendo un'adeguata organizzazione aziendale;
- utilizzare nei servizi personale adeguatamente qualificato e formato professionalmente, idoneo a garantirne la migliore attuazione;
- utilizzare un numero di insegnanti e/o educatori necessario al buon funzionamento del servizio mantenendo sempre il rapporto insegnante-bambino non superiore a 1/25 nella scuola dell'infanzia ed educatore-bambino non superiore a 1/7 nei servizi alla prima infanzia;
- garantire la riservatezza delle informazioni sugli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto del capitolato.

Nell'esecuzione del servizio, l'aggiudicatario, nel rispetto del presente capitolato e considerando le caratteristiche specifiche degli utenti che aderiscono al prolungamento orario, deve perseguire gli indirizzi e le finalità generali fissate dall'A.C., di seguito specificati:

- creazione di laboratori ludici;
- acquisto di materiale didattico idoneo allo svolgimento dei laboratori;
- programmazione di attività per favorire momenti di socializzazione dei bambini;
- integrazione dei bambini diversamente abili all'interno del gruppo di appartenenza;
- collegamento fra le attività e la rielaborazione dei bambini rispetto alle esperienze vissute nel gruppo di appartenenza;
- programmazione di momenti di incontro con le famiglie.

Il modello organizzativo e gestionale del servizio, deve considerare il numero degli operatori coinvolti specificandone il ruolo ed i compiti assegnati, esplicitando le modalità operative di gestione del personale e deve essere strutturato in base alle seguenti indicazioni:

- garantire il regolare svolgimento del servizio nonché il passaggio di informazioni e consegne tra insegnanti titolari della scuola e personale della ditta aggiudicataria che subentra nel servizio;
- garantire il rispetto del rapporto numerico educatore/bambini di almeno di 1/7 per i servizi alla prima infanzia e 1/25 per la scuola dell'infanzia;
- garantire il personale ausiliario per la pulizia dei locali e la loro sistemazione, necessaria alla riapertura del giorno seguente;
- garantire eventuali sostituzioni di personale assente per malattia;
- garantire una continuità educativa del rapporto educatori-bambini, facendo in modo che il personale stesso possa diventare un punto di riferimento per i bambini e favorendo l'instaurarsi di un clima familiare e sereno;
- programmare momenti da dedicare ad incontri con i genitori dei bambini iscritti al Servizio ludico ricreativo, soprattutto all'inizio dell'attività, al fine di instaurare un concreto rapporto personale tra questi ultimi e gli operatori;
- registrare giornalmente la presenza dei bambini, nonché l'orario di uscita, al fine di monitorare le frequenze e verificare l'effettiva necessità del servizio, trattandosi in quest'anno scolastico di sperimentazione.

Alla fine di ogni mese i dati verranno comunicati all'ufficio di Coordinamento – Servizi Educativi del Comune di Fano.

In particolare:

tutti gli educatori:

- devono aver conseguito diploma di scuola media superiore ed avere comprovata esperienza di almeno due anni in servizi di Nido o di Scuola dell'Infanzia;
- devono essere responsabili della sorveglianza dei bambini e del buon andamento dell'attività complessiva del Servizio;
- devono rendersi disponibili per un momento di incontro iniziale durante il quale avviene la presentazione dei bambini che usufruiscono del servizio;
- organizzano ed attuano le attività ludico/educative secondo la programmazione elaborata dal gruppo di lavoro, anche in continuità con le programmazioni delle scuole in cui operano;
- facilitano lo scambio di consegne ed informazioni con il personale del Comune;
- curano il momento dell'uscita, con il necessario scambio di informazioni con la famiglia sull'attività complessiva giornaliera;
- curano e sistemano i materiali e gli ambienti;
- curano la documentazione.

Gli assistenti con funzioni di sorveglianza – addetti anche alla pulizia dei locali:

- devono essere in possesso della formazione prevista per svolgere mansioni di pulizia e sanificazione dei locali, oltre a collaborare con gli educatori; ove si svolgerà il riposo pomeridiano dovrà anche provvedere anche alla predisposizione dei sacchi a pelo;
- devono occuparsi della custodia e pulizia e riordino dei locali dei plessi utilizzati, per tutto il periodo del servizio, compreso il giardino (il materiale sarà quello in possesso della scuola in cui si svolge il servizio);
- devono predisporre le aule e la loro conseguente pulizia, al fine di consentire la prosecuzione delle attività ludico ricreative e alla chiusura del servizio pulire i locali e renderli idonei per la regolare apertura del servizio il mattino seguente.

ART. 3 - GENERALITÀ

La gestione del servizio viene resa in regime di appalto, con assunzione di rischi di impresa e dovrà essere effettuata nel rispetto delle vigenti normative e con assunzione diretta, di tutte le responsabilità afferenti al datore di lavoro in materia di sicurezza sul posto di lavoro (D. Lg.vo 9 aprile 2008 , n. 81 ed eventuali ss.mm.ii.).

L'aggiudicataria è tenuta a comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Sicurezza, nonché quantificare in sede di offerta i costi che saranno sostenuti annualmente per l'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza dei lavoratori.

L'aggiudicataria è tenuta, inoltre, all'osservanza di tutto quanto stabilito dal Regolamento U.E. 679/2016 indicando il nominativo del Responsabile del trattamento dati riferiti agli utenti dei servizi oggetto del presente appalto. Titolare del trattamento dati per l'A.C. è la Responsabile del Coordinamento pedagogico.

ART. 4 -VALORE DELL'APPALTO

Il valore complessivo stimato dell'intera procedura di gara d'appalto è pari ad € 204.282,26 (IVA esclusa) per la durata presumibile di n. 169 giorni nell'anno scolastico 2019- 2020, oltre €.500,00 quale costo per la sicurezza, come sotto calcolati, non soggetti a ribasso;

La scomposizione del **prezzo** risulta la seguente:

Importo annuo a base d'asta soggetto a ribasso	Oneri per la sicurezza	Totale	IVA 5%	Importo complessivo
€ 204.282,26	€ 500,00	€ 204.782,26	€10.239,11	€. 215.021,37

ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di n. 1 anno scolastico 2019-2020, a decorrere dal 14 ottobre 2019 fino al 30 giugno 2020, per un numero presumibile di giorni 169.

Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse disdettare il contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dall'A.C., questa potrà rivalersi totalmente, a titolo di penale, sulla

garanzia fidejussoria come indicato nel succ art. 25.

Alla Ditta aggiudicataria, verificatosi il caso di cui al capoverso precedente, verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione della gestione ad altri, e ciò fino alla originaria scadenza del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, con atto motivato, in toto o in parte dagli obblighi derivanti dalla presente stipulazione, dandone preavviso alla Ditta aggiudicataria con un anticipo pari ad almeno 30 gg. con lettera raccomandata A.R.

ART. 6 - AUMENTO O RIDUZIONE DELL'APPALTO, ESTENSIONE TEMPORALE.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di estendere o ridurre il valore complessivo dell'appalto, in funzione del modificarsi del numero di utenti **per una percentuale massima del 20%**, ai medesimi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto originario (art. 106 c. 12 D.lgs. 50/2016). In tali ipotesi l'affidatario, a seguito di formale comunicazione, è tenuto ad adeguare il contratto nella stessa misura.

ART. 7 – CORRISPETTIVO

L'A.C. riconoscerà all'aggiudicataria il corrispettivo determinato in sede di gara che sarà considerato comprensivo dei costi del personale utilizzato nonché di tutte le attività di coordinamento, della fornitura di materiale, spese generali di funzionamento e di tutte le spese accessorie.

L'A.C. liquiderà le fatture relative alla gestione dei servizi con cadenza mensile posticipata, da ottobre a giugno, secondo le norme che regolano la contabilità degli Enti Locali.

L'importo di ogni fattura verrà determinato in funzione dei servizi effettivamente prestati nel periodo di riferimento, specificando le ore complessive di servizio effettuate per:

- Educatore;
- Assistente con funzioni di sorveglianza – addetto anche alla pulizia dei locali;

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata entro 60 gg dalla data di ricevimento delle fatture, debitamente documentate e dichiarate regolari sotto l'aspetto tecnico-contabile, sempreché non siano pervenute segnalazioni e non sia stata constatata e contestata l'irregolarità del servizio, dando atto della particolare complessità dell'attività di verifica della documentazione allegata alle fatturazioni da parte del servizio competente.

Le fatture, dovranno obbligatoriamente contenere:

- a) il Codice Identificativo Gara (C.I.G.)
- b) l'impegno di spesa;
- c) il Codice Univoco Ufficio (CU): UFUD0S.

Le fatture inoltre riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

L'importo di ogni fattura verrà determinato in relazione ai servizi effettivamente prestati. A tal fine dovrà essere presentato, ad ogni fine mese, all'ufficio di coordinamento pedagogico uno specifico documento di dettaglio, redatto secondo un facsimile concordato, in cui siano evidenziati:

- il giorno in cui sono stati effettuati i servizi;
- l'attività svolta;
- il numero di lavoratori utilizzati in ogni attività;
- le ore di servizio imputabili a ciascuna attività;
- le tariffe orarie afferenti a ciascuna attività.

ART. 8 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Oltre ai requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Decreto Legislativo 50/2016, e ss.mm.ii. i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti tecnico economici:

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- Per le seguenti categorie di operatori economici: **associazioni di volontariato o di promozione sociale, cooperativa di servizi o cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, imprese sociali** iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
- Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del di cui al d.lgs. 03/07/2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore", il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione alla data di adozione dell'atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ad

uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero i registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e i registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome; per le fondazioni del terzo settore il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

- Il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti gestori, la cancellazione dai citati registri (incluso il registro unico che sarà istituito ai sensi dell'art. 53 del codice del Terzo settore) comporta la risoluzione dal contratto.
- essere iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla data di partecipazione.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:

1. aver realizzato un **fatturato globale minimo annuo** riferito a ciascuno degli ultimi due esercizi finanziari disponibili (2017-2018) di importo pari all'importo annuo a base di gara, oltre ad oneri per la sicurezza, ovvero € 204.782,26 Iva esclusa. Il predetto requisito è richiesto in ragione del valore economico e della natura dell'appalto, in virtù della ragionevole idoneità del requisito ad evidenziare la solidità economica dell'impresa.

Il requisito economico-finanziario: **fatturato globale** deve essere soddisfatto nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, sia dalla mandataria, sia dalle mandanti e ciascuna componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazione che si impegna ad eseguire. In ogni caso l'impresa mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

1. **aver svolto un servizio identico a quello oggetto di gara, nel biennio 2017-2018, per almeno 12 mesi consecutivi**, indicando il periodo di esecuzione del servizio, ente appaltante, valore annuo dell'appalto (Iva esclusa), con valutazione positiva del servizio reso da parte della stazione appaltante. Tale requisito è richiesto in ragione del valore economico e della natura dell'appalto al fine di selezionare un operatore affidabile ed in possesso di adeguato livello di esperienza e professionalità.

Il predetto requisito tecnico-professionale, non frazionabile deve essere soddisfatto nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **almeno dalla mandataria**. Tale requisito è richiesto in considerazione della particolarità del servizio da gestire caratterizzato dalla necessità di un elevato grado di organizzazione, professionalità e formazione del personale;

2. **essere in possesso della Certificazione di Qualità** conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 per i servizi attinenti ai servizi posti in gara;

Il predetto requisito tecnico-professionale deve essere soddisfatto nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo dal RTI nel suo complesso.

ART. 9 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

I servizi di cui al presente capitolato saranno aggiudicati, tramite procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., "Nuovo Codice dei contratti pubblici" in attuazione delle direttive 2014/25/UE e 2014/24/UE", e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del D. Lgs. 52/2012, convertito in legge 94/2012, alla ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio, da assegnarsi con i criteri stabiliti nell'allegato "A – Elementi di valutazione delle offerte".

L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione della gestione anche in caso pervenisse una sola offerta valida e potrà, altresì, non procedere all'aggiudicazione qualora insorgano motivi di pubblico interesse in tal senso.

La Commissione esaminerà in seduta pubblica tutti i plichi contenenti la documentazione allegata dalle ditte partecipanti per rilevare l'ammissibilità alla gara. Successivamente la Commissione valuterà, in seduta riservata, la validità del progetto in relazione agli obiettivi indicati dall'Amministrazione. Quindi procederà in seduta pubblica all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica da compilarsi indicando il prezzo più basso. Il punteggio massimo verrà assegnato all'offerta col prezzo più basso e proporzionalmente verrà assegnato il restante punteggio in base a quanto previsto nell'allegato "A – Elementi di valutazione delle offerte".

ART. 10 – GARANZIA PROVVISORIA

L'Impresa aggiudicataria dovrà costituire, per i termini di durata contrattuale, garanzia di esecuzione con le forme e le modalità di cui all'art. 93 c.2 e c.3 e all'art.103 del D.Lgs. n.50/2016. L'importo della garanzia fidejussoria definitiva dovrà essere calcolato come previsto dall'art. 93,

e potrà essere ridotto in misura del 50% ai sensi dell'art. 93, c.7, D.Lgs. n.50/2016 per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della gestione, art.103 c.1 del D.Lgs. n.50/2016, i soggetti aggiudicatari dovranno costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la polizza assicurativa sono conformi, art.103 c.9 D.Lgs. n.50/2016, agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia fideiussoria, art.103 c.5 D.Lgs. n.50/2016, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità (del nulla osta) di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna dell'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 gg dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia in base all'art.103 c.3 del D.Lgs. n.50/2016, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di conclusione del servizio oggetto dell'appalto.

Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita dall'Impresa dopo la liquidazione dell'ultima fattura, e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito od ogni altra eventuale pendenza.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione potrà trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto; in tal caso, l'Impresa aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni da quello del relativo invito, notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax.

ART. 11 – REFERENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI IN APPALTO

L'aggiudicataria provvede ad individuare un/a Referente del servizio con le seguenti competenze:

- cura dei rapporti contrattuali e gestionali tra Ditta e A.C.;
- cura delle relazioni con gli utenti e le rispettive famiglie nonché l'A.C., sui problemi che possono insorgere;
- cura dell'attuazione dei progetti educativi ed organizzativi, comprese le sostituzioni di eventuale personale assente.

ART. 12 - PERSONALE UTILIZZATO E CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

Il personale utilizzato nei servizi dovrà essere di età non inferiore ai 18 anni ed in possesso del titolo di studio previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale per l'utilizzazione nelle prestazioni di destinazione, come dettagliatamente descritto nell'art. 2.

Il personale dovrà essere inquadrato nell'adeguata posizione economica in riferimento al C.C.N.L. applicato dall'aggiudicataria ai propri dipendenti impegnati nel servizio, e conformemente a quanto indicato in sede di offerta.

Per l'organizzazione e la gestione dei Servizi oggetto del presente appalto, nonché per ogni questione legata al coordinamento del personale, l'aggiudicataria si avvale del referente responsabile, conformemente a quanto indicato al precedente art. 12, con esperienza nel settore e conoscenza del territorio di riferimento.

Il referente opererà in completa autonomia ancorché in collaborazione con il coordinamento pedagogico comunale e presterà servizio per un numero congruo di ore settimanali (fino ad un massimo di h. 2.30) tale da consentire il corretto espletarsi dei servizi oggetto di appalto.

L'aggiudicataria dovrà garantirne la sostituzione nei modi e nei termini necessari al buon funzionamento del

servizio garantendo la continuità del personale impiegato, favorendo rapporti lavorativi continuativi e stabili finalizzati al contenimento del turn over ed in conformità con le indicazioni fornite all'art.2 .

L'A.C. si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale operante in rapporto alle funzioni. Nel caso in cui non risultasse possibile avviare a dette inadeguatezze, l'A.C. potrà richiedere la sua immediata sostituzione con altra unità rispondente alle caratteristiche richieste. Nel caso in cui ciò non fosse possibile è facoltà dell'A.C. ricusare le prestazioni del personale limitatamente alle unità che ricadano nella fattispecie di cui trattasi, in tal caso l'aggiudicataria provvederà nel più breve termine e, comunque non oltre 15 gg dalla richiesta, alla sostituzione del personale ritenuto inadeguato allo svolgimento delle funzioni richieste. L'inosservanza del suddetto termine costituisce grave inadempienza contrattuale.

L'aggiudicataria dovrà trasmettere all'A.C., all'inizio del servizio, elenchi separati contenenti ciascuno i nominativi del personale che sarà utilizzato. L'elenco del personale dovrà essere comprensivo dei dati anagrafici e delle qualifiche.

L'aggiudicataria dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale. Non sarà consentito, senza giustificato motivo, **un turnover superiore al 30% del personale** complessivamente utilizzato. In caso di inosservanza sarà facoltà dell'A.C. procedere con la rescissione del contratto con imputazione a carico dell'Aggiudicataria dei maggiori costi che l'A.C. dovesse, per tale circostanza, sostenere.

Il personale utilizzato dall'aggiudicataria è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L'Aggiudicataria dovrà, inoltre, garantire la regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi e previdenziali. Il legale rappresentante della ditta dovrà contestualmente dichiarare, per ogni addetto, il possesso dei requisiti necessari alla funzione assegnata nonché l'immunità di ogni incaricato da condanne penali e/o carichi pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione.

ART. 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

Si dispone il divieto di subappalto sulla base delle seguenti motivazioni: e' vietato il subappalto, in quanto trattasi di servizio sperimentale che prevede attività specifiche con e per i minori e le loro famiglie inseriti nelle scuole del territorio. L'unicità di gestione rappresenta garanzia del corretto svolgimento del servizio in base alle prescrizioni di cui al presente capitolato.

ART. 14 - RISPETTO DEL CONTRATTO DI LAVORO E SOCI VOLONTARI

In base all'art.30, c.4 D.lgs. 50/2016, al personale impiegato nel servizio oggetto dell' appalto, è applicato il C.C.N.L. in vigore per il settore e per la zona in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, e comunque nel rispetto di quanto dichiarato in sede di offerta.

In base all'art.30, c.5 D.lgs50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante potrà intervenire, anche in corso di esecuzione del contratto, con la procedura individuata dall'art.30 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

Potrà essere utilizzato, nel rispetto della vigente normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni e di sicurezza sul lavoro, personale volontario e/o tirocinante, in possesso dei certificati d'idoneità fisica, che svolga la propria attività ad integrazione e non in sostituzione del personale assegnato al servizio. L'aggiudicataria, in tal caso, si impegna a trasmettere periodicamente ai Servizi competenti dell'A.C. l'elenco nominativo dei volontari e dei tirocinanti, corredato dalle specifiche d'impiego, dai certificati di idoneità e dalle garanzie assicurative.

ART. 15 - OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE

Il personale utilizzato dall'aggiudicataria, dipendenti e/o soci, viene regolarmente iscritto al libro paga e ne viene garantito il regolare versamento dei contributi sociali ed assicurativi; detto personale dovrà essere dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni.

L'aggiudicataria è obbligata al rispetto del D.Lgvo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., e pertanto adotterà tutte le precauzioni e cautele atte a prevenire infortuni e ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale. L'A.C. si intende, pertanto, sollevata da ogni responsabilità civile e penale, anche verso terzi, derivante dal mancato rispetto delle disposizioni di cui al suddetto D.L.gvo 81/08 e ss.mm.ii. .

L'aggiudicataria stipulerà, prima dell'inizio del servizio, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti

agli utenti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale durante l'intera permanenza nelle strutture scolastiche in cui saranno effettuati i servizi.

Nell'esecuzione dei servizi derivanti dal presente capitolato, l'aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato. L'aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro provinciali, vigenti nel territorio in cui vengono effettuate le prestazioni lavorative, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; qualora l'aggiudicataria rivesta la forma giuridica di "Cooperativa", la stessa dovrà rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali, vigenti nel territorio in cui vengono effettuate le prestazioni lavorative, anche nei rapporti con i soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano l'aggiudicataria anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione dell'aggiudicataria stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'aggiudicataria si impegna a permettere la visione, agli incaricati dell'A.C., dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Gli incaricati comunali sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito.

La violazione della normativa contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere, a tutela dei lavoratori impiegati nei servizi, è motivo per l'A.C. di dichiarare la risoluzione del contratto. All'inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'A.C. a causa della risoluzione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'aggiudicataria.

L'aggiudicataria, inoltre, è obbligata a sollevare e tenere indenne l'A.C. da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa quale soggetto, a qualsiasi titolo, coobbligato.

L'A.C. interdirà la partecipazione dell'aggiudicataria in dolo a nuove proprie gare per un periodo di 5 anni.

ART. 16 - PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

Ai fini della determinazione dei costi in oggetto e considerato lo specifico settore di attività, la normativa di riferimento è il D.M. del Lavoro e Politiche Sociali "Costo orario del lavoro per le lavoratrici e lavoratori delle cooperative del Settore Socio-sanitario – Assistenziale-Educativo e di inserimento lavorativo – Coop Sociali".

L'importo orario a base di gara, soggetto a ribasso, è pari a:

- **Euro 20,53 Iva esclusa** per educatori, per n. 2 ore giornaliere;
- **Euro 17,91 Iva esclusa** per assistenti con funzioni di sorveglianza, addetti anche alle pulizie;
- Euro 3.000,00 Iva esclusa per spese generali in carico all'aggiudicataria;
- Euro 2.000,00 Iva esclusa per utile d'impresa, a cui si aggiungono gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a Euro 500,00 Iva esclusa.

Tipologia dei costi del servizio	Tariffa oraria IVA esclusa	Monte ore medio annuo	Importo
Educatore D1 (di cui un referente del servizio con un ulteriore monte ore pari a h.84 c.ca)	€20,53	6.168,50	€ 126.639,30
Assistente sorveglianza e pulizie B1	€17,91	4.056,00	€72.642,96
Spese generali			€3.000,00
Utile			€2.000,00
Totale offerta annuale			€204.282,26
Costo annuo per la sicurezza in attuazione delle disposizioni del D. L.gvo n. 81/2008 non soggetti a ribasso			€ 500,00
Totale esclusa IVA			€ 204.782,26
IVA 5%			€10.239,11

Prezzo complessivo annuale IVA inclusa			€. 215.021,37
---	--	--	----------------------

Il monte ore indicato e il numero di casi da assistere non sono in alcun modo vincolanti per l'A.C. che si riserva di apportare modifiche al monte ore stabilito in base alle esigenze che emergeranno nel periodo di vigenza contrattuale. L'aggiudicataria dovrà quindi garantire la contrazione o l'espansione del servizio in ragione delle effettive necessità come specificato al precedente art. 6.

ART. 17 OBBLIGHI DELL'ENTE

L'A.C. è obbligata a:

- occuparsi dell'iscrizione degli utenti ai servizi;
- fornire alla ditta gli elenchi nominativi degli utenti iscritti ed i riferimenti necessari ai contatti con le famiglie;
- sostituire tempestivamente gli utenti che si ritirino dai servizi;
- mettere a disposizione della Ditta aggiudicataria i locali e gli spazi necessari allo svolgimento delle attività connesse alla gestione dei servizi oggetto del presente capitolato;
- fornire la merenda per i bambini partecipanti ;
- concedere in uso le attrezzature, gli arredi esistenti e necessari al funzionamento dei servizi oggetto d'appalto.

ART.18 - COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE E VERIFICHE

L'A.C. si riserva di effettuare verifiche in itinere e controlli inerenti il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento. Tali attività sono affidate all'Ufficio di coordinamento pedagogico del Settore Servizi Educativi che avrà il compito di monitoraggio e verifica dei servizi oggetto del presente capitolato nonché di raccordo tra le attività svolte dall'aggiudicataria e la programmazione complessiva dei servizi offerti all'infanzia sul territorio comunale.

Il Responsabile individuato dall'Aggiudicataria risponde per l'organizzazione e la gestione dei servizi affidati nonché per ogni questione legata al coordinamento e alla gestione del personale utilizzato. A metà anno dovrà essere presentata una relazione scritta sull'andamento generale dei servizi, necessaria per una valutazione degli interventi e dei risultati raggiunti.

ART. 19 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA

L'aggiudicataria è obbligata ad eseguire i servizi di cui al presente capitolato, ed è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita dei servizi.

L'aggiudicataria non potrà sospendere a nessun titolo il servizio neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione.

L'aggiudicataria è obbligata a garantire:

- b) la sostituzione dei propri incaricati, che dovessero assentarsi per qualsiasi motivo, nonché, entro 15 giorni, di quelli che a giudizio delle parti risultino inadeguati allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato. Il personale addetto alla sostituzione dovrà essere di assoluta fiducia e provata riservatezza nonché in possesso dei requisiti previsti dall'art.13;
- c) l'individuazione e la comunicazione di un Referente Unico per l'A.C. per tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei servizi oggetto dell'appalto;
- d) la fornitura al proprio personale del materiale necessario allo svolgimento del lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e tutela della salute del personale stesso e degli utenti, ivi inclusi i D.P.I. previsti o ritenuti necessari dal responsabile della sicurezza;
- e) il rispetto delle disposizioni che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché della privacy, nel rispetto del D.Lgs.101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento U.E 2016/679”.

ART. 20 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio e/o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività che siano imputabili a colpa dei propri incaricati o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Essa dovrà pertanto procedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un importo non inferiore a €1.500.000,00. Copia della polizza stipulata dovrà essere consegnata all'A.C. all'atto della stipula del contratto.

L'aggiudicataria è tenuta ad utilizzare attrezzature e prodotti conformi alla normativa vigente.

ART. 21 - RESPONSABILITÀ

L'aggiudicataria si obbliga a sollevare l'A.C. da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese eventualmente sostenute a tale titolo dall'A.C. saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dall'aggiudicataria. L'aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso l'A.C. sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Essa è pure responsabile dell'operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare all'A.C. o a terzi.

ART. 22 - SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA QUALITÀ

Oltre a quanto stabilito al precedente art 19 l'A.C. si riserva di effettuare, mediante il competente Responsabile del Servizio di Coordinamento Pedagogico, attività di vigilanza e controllo sui servizi con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei riservandosi pertanto il diritto di:

- a) verificare, a proprio insindacabile giudizio nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni, il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali, con particolare riferimento alla qualità del servizio prestato;
- b) richiedere, in qualsiasi momento e per giusta causa, la sostituzione del personale che non presenti i requisiti previsti per le mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto e professionale, indispensabile per la specificità dei servizi, in tal caso l'aggiudicataria, fatti salvi i propri diritti, dovrà provvedervi entro i termini fissati.

Le verifiche ed i controlli di cui ai precedenti punti saranno effettuati alla presenza dei responsabili dell'aggiudicataria e le relative valutazioni conclusive saranno espresse per iscritto e comunicate all'aggiudicataria stessa.

Qualora si verifichi la non corretta esecuzione l'A.C. potrà diffidare l'aggiudicataria ad adempiere correttamente ed, in caso di ulteriore prosecuzione nella mancanza, potrà rivolgersi a terzi che provvedano in sua sostituzione ponendo l'onere finanziario derivante a carico dell'aggiudicataria stessa, fatti salvi i diritti relativi all'applicazione delle penali previste, al risarcimento del danno ed alla risoluzione del contratto.

L'A.C. farà pervenire all'aggiudicataria, per iscritto, le osservazioni a corredo delle contestazioni rilevate in sede di controllo.

L'aggiudicataria, nel termine massimo di dieci giorni dall'invio delle osservazioni, dovrà rispondere con specifica relazione del Referente del Servizio da cui si evincano le eventuali spiegazioni e/o motivazioni a giustificazione delle osservazioni; in mancanza l'A.C. procederà con l'applicazione delle sanzioni previste dal presente capitolato.

ART. 23- SANZIONI

L'aggiudicataria, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a sanzioni quando:

- si renda colpevole di manchevolezze nella qualità del servizio;
- assicuri una presenza di incaricati inferiore o non corrispondente a quella proposta in sede di gara;
- effettui in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievo nelle ispezioni, nel caso di invito al miglioramento e/o alla rimozione di difetti o imperfezioni del servizio;
- non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari ed ai tempi stabiliti per il servizio;
- non rispetti quanto previsto nel presente capitolato.

ART. 24 - PENALITÀ

Se durante il periodo di esecuzione della gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato fossero constatate, a giudizio dell'A.C., inadempienze rispetto alle disposizioni in esso contenute o richiamate, non sufficientemente gravi da comportare il recesso o la risoluzione del rapporto contrattuale, si procederà all'applicazione di una penalità compresa tra €. 250,00 e €. 1.000,00 in proporzione alla gravità della mancanza, con la sola formalità della contestazione dell'addebito da parte del Dirigente di Settore alla quale la Ditta avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica.

Qualora la Ditta Aggiudicataria dovesse disdettare il contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dall'A.C., questa potrà rivalersi, a titolo di penale, sulla cauzione definitiva che sarà trattenuta integralmente, fatta salva ogni eventuale ulteriore azione per recupero danni.

L'A.C., fatta salva la prova del maggior danno, procederà al recupero delle penalità mediante:

- ritenuta diretta sui crediti della Ditta (all'atto della liquidazione delle fatture mensili riferite alla gestione dei Servizi di cui trattasi);
- ritenuta diretta sulla cauzione che, in quest'ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro i 15 giorni successivi alla data del prelievo;
- emissione di apposita "reversale d'incasso" il cui pagamento dovrà essere effettuato dall'aggiudicataria presso la Tesoreria comunale entro 20 gg. dal ricevimento.

L'applicazione delle penalità è indipendente dai diritti spettanti all'A.C. per eventuali violazioni contrattuali. In caso di recidività di cui ai precedenti punti le penalità su indicate saranno prima raddoppiate e poi triplicate.

ART. 25 – CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria in base all'art.93 c.1 del D.Lgs. n.50/2016 pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto, costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Tale cauzione per l'Aggiudicatario definitivo sarà svincolata automaticamente all'atto della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari sarà restituita entro 30 gg. dalla definitiva aggiudicazione a cura dell'ufficio Appalti.

Art. 26 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi di quanto disposto dall'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.e ii., a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della gestione, i soggetti aggiudicatari dovranno costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva", sotto forma di cauzione/fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, c.2 e c.3, del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria, art.103 c.5 del D.Lgs. n.50/2016, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di conclusione del servizio oggetto dell'appalto.

ART. 27 - SCIOPERI

L'aggiudicataria, nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a sciopero del personale dipendente, si impegna a darne tempestiva comunicazione al competente ufficio del Settore Servizi Educativi, nei termini previsti dall'art.2 della Legge 146/90 come integrata dalla Legge n. 83 del 11 Aprile 2000 e ss.mm.ii., garantendo comunque le modalità di prestazioni previste dalla vigente normativa. L'aggiudicataria dovrà comunque garantire il rispetto delle normative che nel corso dell'appalto verranno emanate in materia. In mancanza l'aggiudicataria risponderà anche con l'applicazione delle penali previste dal presente capitolato.

ART. 28 - COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie previste dal presente capitolato operano di pieno diritto senza alcun obbligo per l'A.C. di provvedere alla costituzione in mora dell'Aggiudicataria.

ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto d'appalto può essere risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile – la risoluzione del contratto si verifica di diritto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni quando si verifichi:

- a) abbandono dell'appalto, salvo sia dovuto a causa di forza maggiore;
- b) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relative al servizio;
- c) contegno abitualmente scorretto verso il pubblico da parte dell'aggiudicataria o del personale adibito al servizio;
- d) inosservanza da parte dell'aggiudicataria di uno o più impegni assunti verso l'A.C.;
- e) compimento di atti fraudolenti dal parte dell'Aggiudicataria;
- f) violazione alle leggi, norme, regolamenti a tutela dei lavoratori impiegati nei servizi;

- g) accertata evasione fiscale o frode dell'aggiudicataria;
- h) fallimento, o sottoposizione a procedura concorsuale dell'aggiudicataria;
- i) cessione non autorizzata ad altri, sia diretta che indiretta, dei diritti e degli obblighi inerenti il presente appalto;
- j) ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai termini dell'art.1453 e segg. del C.C.

In base all'art.108 del D.Lgs n.50/2016 la stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art.106, c.1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al c.7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art.106, c. 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art.106, c.2, sono state superate le soglie di cui al medesimo c.2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art.80, c.1, sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art.136, c.1;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

La stazione appaltante deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art.80.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario dovrà risarcire i danni prodotti all'A.C. o a terzi.

L'A.C., fatti salvi i maggiori danni, potrà, inoltre, rivalersi sulla cauzione:

- a copertura delle spese conseguenti al ricorso d'ufficio a terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'aggiudicatario;
- a copertura delle spese di indizione di una nuova gara per il riaffidamento della gestione dei servizi oggetto dell'appalto, in caso di risoluzione anticipata del contratto.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale l'aggiudicatario mantiene l'esigibilità dei crediti nei confronti dell'A.C. per tutte le prestazioni regolarmente effettuate; su tale credito l'A.C. potrà rivalersi per l'applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato.

La risoluzione del contratto verrà disposta con atto formale e dovrà essere regolarmente notificata all'aggiudicatario secondo le vigenti disposizioni di legge. A carico dell'aggiudicatario rimangono le eventuali maggiori spese per l'aggiudicazione dell'Appalto ad altro contraente. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 30 - NORME REGOLATRICI

Il rapporto contrattuale sarà regolato dal presente capitolato. Per quanto in esso non previsto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni del C.C., di legge e di regolamenti, in vigore o che entreranno in vigore, durante la durata dell'appalto, in quanto applicabili.

ART. 31 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali connesse e conseguenti la presente stipulazione, compresa la registrazione in caso d'uso, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 32 –TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. In particolare, si impegna a trasmettere al Comune interessato, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Impresa aggiudicatario si impegna, inoltre, a comunicare al Comune

interessato ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

ART. 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle disposizioni che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché della privacy, secondo quanto previsto dal D.Lgs.101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento U.E 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

I dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per fini della gara e conservati presso gli uffici dell'A.C.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. Con riferimento all'aggiudicataria il conferimento è, altresì, obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D.Lgs. 101/18.

Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

ART. 34 -MISURE ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, l'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di servizio per conto dell'Ente nei confronti dell'appaltatore medesimo.

ART. 35 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI

L'appaltatore prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR n. 62 del 16/04/2013 e si obbliga a far osservare al proprio personale e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché a quelli delle eventuali imprese subappaltatrici impiegati nello svolgimento dei servizi, ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

ART. 36 - CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere tra l'A.C. e l'aggiudicataria saranno di competenza del Foro di Pesaro.

ART. 37 - ALLEGATI

Sono allegati al presente capitolato e ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- ALLEGATO A) : Elementi di valutazione delle offerte.
- ALLEGATO B) : D.U.V.R.I. .

Allegato A) - ELEMENTI DI VALUTAZIONE

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

I servizi di cui al presente capitolato saranno aggiudicati, tramite procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., "Nuovo Codice dei contratti pubblici" in attuazione delle direttive 2014/25/UE e 2014/24/UE", e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 dello stesso D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. alla ditta che, avendo presentato regolarmente la documentazione richiesta, avrà ottenuto il maggior punteggio.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi :

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1.	Offerta tecnica in relazione agli obiettivi indicati dall'Amministrazione	80
2.	Offerta economica	20
	totale punti	100

• CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito da una Commissione nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77, comma 3, sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

Offerta tecnica in relazione agli obiettivi indicati dall'Amministrazione	80
--	-----------

La ditta concorrente dovrà presentare apposito progetto contenuto in un massimo di 25 pagine, redatto in formato A4, margine sinistro 3.80, margine destro 3.80, interlinea singola, 45 righe per pagina, carattere Times New Roman, dimensione 12, spaziatura normale, oltre ad eventuali allegati purché meramente esplicativi come ad esempio grafici, tabelle, prospetti. Il progetto dovrà essere articolato in modo che gli indicatori richiesti dall'offerta tecnica risultino chiaramente rilevabili.

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti o di consorzio ordinario non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti facenti parte del costituendo raggruppamento o consorzio.

La valutazione sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione valutatrice ad esito dell'esame dei progetti presentati con particolare riferimento alle caratteristiche di seguito indicate cui sarà attribuito il punteggio massimo a fianco indicato:

INDICATORI

1) Strategie didattiche finalizzate al coinvolgimento dei bambini, efficaci nel garantire una continuità di approccio degli stili educativi praticati all'interno della scuola presso cui si opera.	Max punti 20
2) Modello organizzativo del servizio proposto e modalità di comunicazione e coordinamento con le insegnanti/educatrici comunali.	Max punti 15
3) Interventi specifici rivolti a bambini con disabilità.	Max punti 15
4) Modalità organizzative per garantire la sostituzione del personale assente assicurando continuità nello svolgimento delle attività ludiche.	Max punti 10
5) Rapporti con le famiglie: modalità, tempi, frequenza.	Max punti 10
6) Progetti migliorativi ed integrativi senza oneri aggiuntivi per l'A.C. (es: uscite didattiche presso centri di educazione ambientale, al mare, etc.).	Max punti 10
TOTALE	80 punti

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ogni componente della commissione attribuirà il punteggio assegnando un valore compreso tra 0 e 1, espresso in centesimi, a ciascun sub indicatore come di seguito indicato:

Coefficiente di rispondenza delle offerte rispetto ai parametri valutativi

Coefficiente Valutazione ottimo	1,00	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente Valutazione distinto	0,90	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente Valutazione buono	0,80	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo e completo rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente Valutazione discreto	0,70	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente Valutazione sufficiente	0,60	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente Valutazione superficiale	0,50	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente Valutazione scarso	0,40	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente Valutazione insufficiente	0,30	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto superficiale e incompleto rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente Valutazione gravemente insufficiente	0,20	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non adeguato rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente Valutazione completamente fuori tema	0,10	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non coerente e inadatto rispetto ai mandati previsti dal Capitolato
Coefficiente Argomento trattato	0,00 non	=====

La media dei coefficienti variabili da 1 a 0, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, verrà moltiplicata per i fattori ponderali ovvero per i singoli punti assegnati a ciascuno degli indicatori sopra indicati.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta tecnica sarà dato dalla somma dei singoli punti attribuiti a ciascun indicatore. Terminato il calcolo del punteggio attribuito a ciascun progetto tecnico, la Commissione Giudicatrice procederà alla riparametrazione dei punteggi, attribuendo 80 punti al concorrente con il punteggio totale più alto ed alle altre il punteggio in proporzione lineare.

La Commissione giudicatrice potrà richiedere alle ditte concorrenti, nel corso della valutazione degli elaborati, tutte le precisazioni e le delucidazioni ritenute necessarie alla formulazione di un giudizio obiettivo, in un'ottica comparativa delle offerte pervenute.

La prestazione del servizio è indivisibile, non sono ammesse offerte parziali.

Non sono ammesse offerte al rialzo. L'importo complessivo offerto non dovrà risultare superiore a quello previsto a base di gara.

In caso di una sola offerta non verrà applicata la riparametrazione.

Le condizioni specificate nella parte progettuale e/o economica fanno parte integrante e sostanziale delle condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione anche solo parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e comporta la risoluzione del contratto con le modalità specificate in detto articolo.

- **METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

All'offerta con il prezzo più basso verrà attribuito il punteggio massimo di 20 punti;

Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{offerta più bassa} \times 20}{\text{importo di ogni offerta}}$$

Terminate le predette operazioni di calcolo, la commissione procederà a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica e a proporre l'aggiudicatario.

L'imponibile a base di gara soggetto a ribasso per l'affidamento del servizio in questione per anni 1 (uno) è di €.204.282,26